

Uffici della direzione generale
via S. Carlo, 8/20 – 41100 Modena
Ufficio Fideiussioni
riferimento

Modena data

Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
Città
Stato

Fideiussione n.

Premesso:

- che il Signor _____ nato a _____ il _____ cittadino italiano residente a _____, _____ (in seguito denominato Debitore Principale), si impegna, in qualità di garante, nei confronti della Signora _____ cittadina cubana nata a _____ (in seguito denominato Beneficiario), affinché questa possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (di seguito indicato come T.U.) sia all'atto della presentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 2 del T.U., della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi turistici per un massimo di novanta giorni, sia, anche indipendentemente dal visto, all'atto dell'ingresso in Italia per un massimo di novanta giorni e sempre per i suindicati motivi turistici;
- che il Debitore Principale deve garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 comma 3 del T.U., tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 (di seguito indicata come Direttiva), limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore ad un massimo di novanta giorni;
- che il Debitore Principale, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata rappresentanza diplomatica o consolare ovvero all'autorità di polizia di frontiera, fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto che al momento risulta escluso che il Beneficiario possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4 comma 3 del T.U. mediante operazione di versamento a favore di terzi.

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., con sede in via San Carlo n.8/20 – 41100 Modena, in persona del Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di Vice Direttore, si costituisce fideiussore del Debitore Principale per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui all'art. 4 comma 3 del T.U., di somme fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di seguito indicato per la prestazione, esclusivamente in favore del solo Beneficiario – sia per il caso che questi effettui il viaggio da solo, sia per il caso che effettui il viaggio con altre persone – di mezzi di sussistenza minimi ai sensi dell'art. 3 della Direttiva e secondo quanto indicato nella Tabella A allegata alla Direttiva medesima; avendo il Debitore Principale dichiarato che il Beneficiario effettua il viaggio da solo, l'importo massimo garantito è: per soggiorni da 21 a 90 giorni: Lit. 400.000.= (Euro 206.59.=) quale quota fissa più Lit. 54.000.= (Euro 27.89.=) per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a Lit. **5.260.000.= (cinquemilioniduecentosessantamila) per un soggiorno effettivo di 90 giorni.**

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 Oggetto della garanzia

La banca garantisce al beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consegnatogli ai sensi dell'art 5 comma 3 lett. A) del T.U. ed in concreto indicato in premessa e fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito nel limite indicato in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Debitore Principale, qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4 comma 3 del T.U.

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione a favore del Beneficiario, ha validità dalla data del rilascio per un periodo di **quattordici mesi** e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario, come indicato in premessa. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa, inoltre, immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia ovvero nel momento in cui esca dal territorio italiano.

Art. 3 Escussione della garanzia

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1944 comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del Debitore Principale. Nel caso di inadempimento del Debitore Principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario – con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca – inviterà il Debitore Principale medesimo a versargli la somma dovuta entro il termine di 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dell'art 5 circa il mancato pagamento da parte del Debitore Principale della somma dovuta, unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario medesimo contro il Debitore Principale. La Banca provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta, ai sensi della presente garanzia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, salvo che il Debitore Principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà al suddetto versamento entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 Surrogazione

La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Debitore Principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5 Comunicazioni alla Banca

Tutte le comunicazioni alla Banca, in dipendenza della presente fideiussione, devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma, telex o telefax, al seguente indirizzo: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa a r.l., via San Carlo n.8/20 – 41100 Modena – all'attenzione dell'Ufficio Fideiussioni.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa a r.l.